

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XII legislatura

N. 19

23 luglio 2025

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BOCCHI, EVANGELISTI

ISTITUZIONE DELLE CULLE PER LA VITA

Oggetto assembleare n. 964

RELAZIONE

L'ordinamento giuridico italiano, con la Legge 22 maggio 1978, n. 194, "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", tutela il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e assicura la protezione della vita umana sin dal suo inizio.

In parallelo, l'art.30 del DPR 3 novembre 2000, n. 396, consente alla madre di non essere nominata nell'atto di nascita del figlio, garantendo così la possibilità del parto in anonimato, rispettando la volontà della donna di non essere nominata nell'atto di nascita e di lasciare il nascituro nell'ospedale in cui è avvenuto il parto.

Tuttavia, nonostante queste previsioni normative, possono verificarsi situazioni di estrema fragilità e vulnerabilità, nelle quali la donna non riesce e non desidera accedere nemmeno a queste tutele formali. In tali circostanze, si rende necessario affiancare agli strumenti già previsti dalla legge una misura aggiuntiva di protezione della vita e della salute dei neonati: le Culle per la Vita.

La **Culla per la Vita** è un presidio sanitario e sociale destinato all'accoglienza di neonati non riconosciuti alla nascita, che consente l'abbandono sicuro e anonimo del neonato da parte della madre. Si tratta di dispositivi attrezzati e monitorati, dotati di sistemi di allarme e di climatizzazione, che assicurano il pronto intervento del personale sanitario per garantire assistenza medica e adeguata al neonato.

Attualmente, in Emilia-Romagna sono presenti alcune Culle per la Vita, istituite e gestite da enti del Terzo Settore, organizzazioni di volontariato o istituzioni religiose. Tuttavia, manca una cornice normativa regionale che ne disciplini in modo uniforme la presenza, l'utilizzo, la gestione e l'informazione rivolta alla cittadinanza. (Si veda tabella allegata - All. A)

La presente proposta di legge intende dunque colmare questo vuoto normativo, attraverso:

- La definizione formale di "Culla per la vita" quale strumento di tutela del neonato e di supporto alla maternità in condizioni di estrema difficoltà e la sua equiparazione al parto in anonimato;
- L'istituzione di tali presidi per ogni punto nascita, in raccordo con le strutture sanitarie e i servizi sociali regionali;
- La predisposizione di percorsi formativi specifici per il personale sanitario e socio-assistenziale coinvolto;

- L'avvio di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione, per far conoscere l'esistenza e la funzione della *Culle per la Vita* come alternativa sicura e legale in situazioni di emergenza.

Questa proposta non si sostituisce agli strumenti previsti dalle norme già in essere, ma li integra, offrendo un ulteriore presidio di umanità, sicurezza e prevenzione in situazioni di marginalità e disagio estremo, nella consapevolezza che ogni vita merita protezione e ogni madre deve poter contare su una rete di accoglienza e comprensione.

La presente Proposta di Legge si articola in **otto articoli**, ciascuno dei quali affronta un aspetto specifico volto a regolamentare l'istituzione e il funzionamento delle *Culle per la Vita* nella Regione Emilia-Romagna. Di seguito, una sintesi dei contenuti:

- **Articolo 1** – Definisce le finalità generali della proposta, orientate alla tutela della vita e al supporto delle madri in difficoltà.
- **Articolo 2** – Istituisce le *Culle per la Vita* presso ogni Punto Nascita della Regione, equiparandole giuridicamente al parto in anonimato.
- **Articolo 3** – Stabilisce i requisiti minimi, sia organizzativi che funzionali, che le strutture devono garantire per un'adeguata operatività delle *Culle per la Vita*.
- **Articolo 4** – Disciplina le modalità di formazione del personale sanitario e assistenziale, al fine di assicurare competenza e sensibilità nell'accoglienza.
- **Articolo 5** – Prevede l'attuazione di campagne regionali di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione alla prevenzione dell'abbandono neonatale.
- **Articolo 6** – Riconosce e valorizza il ruolo delle associazioni di volontariato attive sul territorio regionale nel sostegno alla maternità e alla vita nascente.
- **Articolo 7** – Attribuisce all'Assemblea legislativa la funzione di monitoraggio sull'applicazione della legge e di valutazione periodica dei risultati conseguiti.
- **Articolo 8** – Contiene le disposizioni di carattere finanziario necessarie per l'attuazione della legge.

PROGETTO DI LEGGE

ART.1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in osservanza dell'art. 31, comma 2, della Costituzione, nonché in attuazione dell'art. 1 della Legge 22 maggio 1978, n. 194 e dell'art.30 del DPR 3 novembre 2000, n. 396, intende tutelare la maternità ed il valore della vita, offrendo alla madre la possibilità di affidare il proprio neonato in sicurezza ad una "Culla per la Vita", equiparando tale strumento al parto in anonimato e garantendo così maggiore efficacia a tale istituto.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è individuato un livello ulteriore di assistenza sanitaria per la Regione Emilia-Romagna.
2. La Regione promuove e diffonde la conoscenza della possibilità del parto in anonimato e delle Culle per la Vita.
3. La Regione assicura una adeguata preparazione del personale socio-sanitario per l'accompagnamento della donna in questa delicata scelta e per l'accoglienza del neonato.

ART.2

Istituzione Culle per la Vita

1. Sono istituite presso ciascun punto nascita della Regione le Culle per la Vita, quali punti di accoglienza destinati ai neonati che la madre, rimanendo in anonimato, non intende riconoscere, garantendo contestualmente un'assistenza tempestiva e adeguata.
2. Le Culle per la Vita sono gestite dalle Aziende unità sanitarie locali (AUSL), che ne assicurano il corretto funzionamento e la manutenzione.
3. Gli enti del Terzo Settore possono promuovere e istituire ulteriori Culle per la Vita, purché in collaborazione con le AUSL e nel pieno rispetto delle caratteristiche e dei requisiti previsti all'articolo 3.

ART.3

Caratteristiche e requisiti delle Culle per la Vita

1. Le Culle per la Vita sono attive nell'arco di tutte le ventiquattro ore, tutti i giorni dell'anno.
2. Le apparecchiature devono garantire condizioni ambientali e strutturali idonee al benessere psico-fisico del neonato e sono dotate di dispositivi di rilevazione per la

segnalazione tempestiva della presenza di un neonato al responsabile amministrativo, nominato per ciascuna Culla.

3. I punti di accoglienza devono essere identificati da contrassegni esterni visibili e facilmente riconoscibili dall'utenza.

4. Il responsabile amministrativo provvede al tempestivo ricovero del neonato e informa, nel rispetto dei termini di legge, il giudice tutelare competente.

5. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge sono determinati dalla Giunta regionale i criteri e le modalità operative per l'impiego delle Culle per la Vita.

ART.4

Formazione del personale medico e di assistenza

1. Nell'ambito della pianificazione delle attività formative inerenti gli interventi di cui alla presente legge, gli enti del servizio sanitario regionale prevedono specifiche iniziative di informazione ed aggiornamento rivolte ai soggetti di cui al comma 2.

2. I medici di famiglia, i ginecologi e tutto il personale socio-sanitario coinvolto nella gravidanza e nel parto devono essere adeguatamente informati circa la possibilità del parto in anonimato e dell'uso delle Culle per la Vita, anche la fine di orientare e accompagnare la donna in modo consapevole e libero, assicurando la tutela della salute psicofisica della madre e del bambino.

ART.5

Campagne di informazione e sensibilizzazione

1. La Regione promuove campagne informative rivolte alla cittadinanza in merito alla possibilità di usufruire del parto in anonimato e delle Culle per la Vita, anche con il coinvolgimento delle AUSL.

ART.6

Associazioni e attività di volontariato

1. La Regione riconosce il valore ed il rilevante apporto degli enti del Terzo Settore presenti sul territorio ed impegnati nella tutela, cura e accoglienza della vita nascente e ne promuove il coinvolgimento nelle attività di informazione, sensibilizzazione e sostegno alle madri che optano per il parto in anonimato.

ART.7*Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati. A tal fine, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore e successivamente ogni tre anni, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione una relazione che documenti:
- a) la mappatura aggiornata delle Culle per la Vita, con indicazione del numero di culle installate ed operative e rendiconto dei costi di attivazione e mantenimento;
 - b) il numero di casi di utilizzo delle Culle per la Vita e del parto in anonimato;
 - c) i criteri e le modalità con i quali viene garantita la funzionalità delle Culle per la Vita;
 - c) le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale e le campagne di sensibilizzazione e informazione promosse, con indicazione delle risorse impiegate;
 - d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

ART.8*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 500.000 euro per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2027, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Allegato A

Punti nascita attualmente esistenti in Emilia-Romagna

PROVINCIA	PUNTO NASCITA
PC	Punto nascita Piacenza (Ospedale Guglielmo da Saliceto) - Azienda USL di Piacenza
PR	Punto nascita Parma (Ospedale Maggiore) - Azienda Ospedaliero-Universitaria di PARMA
PR	Punto nascita Fidenza (Ospedale di Vaio) - Azienda USL di Parma
RE	Punto nascita Reggio Emilia (Arcispedale Santa Maria Nuova) - Azienda USL di Reggio Emilia
RE	Punto nascita Montecchio (Ospedale Franchini) - Azienda USL di Reggio Emilia
RE	Punto nascita Guastalla (Ospedale civile di Guastalla) ATTIVITA' MOMENTANEAMENTE SOSPESA - Azienda USL di Reggio Emilia
MO	Punto nascita Mirandola (Ospedale Santa Maria Bianca) - ATTIVITA' MOMENTANEAMENTE SOSPESA - Azienda USL di Modena
MO	Punto nascita Modena (Policlinico) - Azienda Ospedaliero-Universitaria di MODENA
MO	Punto nascita Ospedale di Sassuolo - Azienda USL di Modena
MO	Punto nascita Carpi (Ospedale Civile Ramazzini) - Azienda USL di Modena
BO	Punto nascita Bentivoglio (Ospedale di Bentivoglio) - Azienda USL di Bologna
BO	Punto nascita Bologna (Ospedale Maggiore) - Azienda USL di Bologna
BO	Punto nascita Imola (Ospedale S. Maria della Scaletta) - Azienda USL di Imola
BO	Punto nascita Bologna (Policlinico Sant'Orsola Malpighi) - Azienda Ospedaliero-Universitaria di BOLOGNA
FE	Punto nascita Cento (Ospedale SS. Annunziata) - ATTIVITA' MOMENTANEAMENTE SOSPESA - Azienda USL di Ferrara
FE	Punto nascita Ferrara - Cona (Arcispedale S. Anna) - Azienda Ospedaliero-Universitaria di FERRARA
RA	Punto nascita Faenza (Ospedale degli Infermi) - Azienda USL della Romagna
RA	Punto nascita Ravenna (Ospedale Santa Maria della Croce) - Azienda USL della Romagna
FC	Punto nascita Forlì (Ospedale G.B. Morgani - L. Pierantoni) - Azienda USL della Romagna
FC	Punto nascita Cesena (Ospedale Bufalini) - Azienda USL della Romagna

